Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva (¹) osti a modifiche in una normativa limitativa della detrazione come quella in questione, riguardo alla quale uno Stato membro si è avvalso della possibilità offerta da tale disposizione di (mantenere l') esclusione della detrazione per determinati beni e servizi, se per effetto di siffatte modifiche l'importo escluso dalla detrazione nella maggior parte dei casi è aumentato, ma la logica e la sistematica della normativa limitativa della detrazione sono rimaste immutate.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale debba disapplicare completamente la normativa limitativa della detrazione, ovvero se possa limitarsi a disapplicare la normativa nei limiti in cui essa ha esteso l'ambito dell'esclusione o della limitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva.
- (¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-600/10)

(2011/C 80/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 63 TFUE e 40 dell'accordo SEE, per aver mantenuto in vigore disposizioni legislative secondo le quali dividendi, pagati a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni soggette a un obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale illimitato.
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presenta controversia è la normativa tedesca, secondo la quale dividendi, pagati a fondi pensione (esteri) con obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni con obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione (nazionali) soggetti a un obbligo fiscale illimitato.

I fondi pensione e le casse pensioni esteri sono penalizzati rispetto a strumenti analoghi nazionali per i seguenti tre motivi.

In sede di tassazione degli interessi versati alle casse pensioni non è prelevata alcuna imposta sui redditi da capitale né alcuna imposta sulle società qualora il beneficiario degli interessi sia una cassa pensione nazionale esente. In questo modo verrebbe meno qualsiasi imposizione degli introiti in questione. Tuttavia, per le casse pensioni estere non sarebbe prevista alcuna corrispondente esenzione dall'imposta sui redditi da capitale, di modo che quest'ultima sarebbe prelevata in ogni caso e, precisamente, nella misura del 25 % dell'ammontare lordo, oltre al contributo di solidarietà.

In sede di tassazione dei dividendi versati ai fondi pensione, i fondi pensione nazionali potrebbero far rientrare l'imposta sui redditi da capitale in un procedimento di accertamento. Da un lato, ciò consentirebbe una deduzione fiscale delle spese di esercizio e un'imposizione limitata ai redditi netti. Dall'altro ciò determinerebbe un calcolo dell'imposta sui redditi da capitale sulla base della normale imposta dovuta, con la conseguente applicazione della normale aliquota del 15 % dell'imposta sulle società. Orbene, i fondi pensione esteri non potrebbero ottenere nessuno di tali adeguamenti: con riferimento ad essi la normativa in esame esclude completamente una deduzione delle spese di esercizio, comprese quelle direttamente connesse agli introiti ottenuti nel territorio nazionale.

Infine, per quanto riguarda la tassazione degli interessi versati ai fondi pensione, la situazione dal punto di vista giuridico è sostanzialmente identica a quella dei dividendi versati ai fondi pensione: come per i dividendi, quindi, anche i fondi pensione esteri sono penalizzati per quanto riguarda sia la deduzione delle spese di esercizio, sia l'aliquota dell'imposta.

La Commissione ritiene che tale penalizzazione delle casse pensioni o dei fondi pensione esteri non sia compatibile con la libertà di circolazione dei capitali. In nessun caso tale differenza di trattamento sarebbe oggettivamente giustificata.

L'art. 63 TFUE vieta tutti i provvedimenti che riservino ai movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento meno favorevole di quello previsto per i movimenti di capitali meramente nazionali. A tale riguardo, l'art. 65, n. 1, lett. a), TFUE non potrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi normativa in materia tributaria, che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo di residenza o a quello di collocamento del loro capitale, sia automaticamente compatibile con il Trattato. Essa subirebbe una restrizione per effetto dell'art. 65, n. 3, TFUE, il quale prevede che le misure nazionali di cui all'art. 63, n. 1, non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti come definita dall'art. 63. Siffatte differenziazioni sarebbero compatibili con il diritto dell'Unione, a condizione che si applichino a situazioni non oggettivamente comparabili, ovvero giustificate da ragioni imperative di interesse generale. Una siffatta giustificazione trova applicazione soltanto se la normativa non eccede quanto necessario al perseguimento dello scopo da essa perseguito.

Per quanto riguarda la deduzione delle spese di esercizio, la Commissione tiene a far notare che gli Stati membri devono osservare i divieti di discriminazione sanciti dal Trattato anche per le imposte alla fonte. A tal proposito, lo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non potrebbe invocare disposizioni unilaterali in un altro Stato membro al fine di eludere i propri obblighi. La Germania non avrebbe fatto riferimento a convenzioni con gli altri Stati membri che prevedano che siano essi stessi ad effettuare la deduzione delle spese di esercizio al posto della Germania. Anche qualora ci fosse una siffatta convenzione, essa spesso non produrrebbe l'effetto voluto, come, ad esempio, nel caso in cui i redditi in questione siano esenti da imposta nell'altro Stato ovvero il soggetto passivo, nell'insieme, non consegue alcun utile. Inoltre, nel caso del metodo dell'imputazione, la deduzione delle spese di esercizio nello Stato di residenza non potrebbe sostituire quella nello Stato nel quale il reddito è stato prodotto. In questo caso, infatti, entrambi gli Stati, in linea di principio, sottopongono a tassazione lo stesso reddito. Pertanto, un'imposizione, che non prenda in considerazione il reddito lordo bensì quello netto, impone che entrambi gli Stati applichino le loro disposizioni relative alla deduzione delle spese di esercizio. La deduzione effettuata dallo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non determinerebbe quindi una duplicazione, al contrario, essa garantirebbe soltanto la parità di trattamento con le situazioni meramente nazionali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2010 — Pelati doo/Repubblica di Slovenia

(Causa C-603/10)

(2011/C 80/22)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Pelati doo

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 90/434/CEE (¹) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale la Repubblica di Slovenia come Stato membro subordina l'agevolazione fiscale a favore di una società commerciale che intenda procedere ad una divisione (scissione di una parte della società e creazione di una nuova società) alla presentazione entro i termini della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'erogazione dei benefici fiscali,

conseguenti alla scissione in caso di adempimento delle condizioni prescritte, ovvero a norma della quale il soggetto passivo dell'imposta perde automaticamente, a causa del decorso del termine, le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale.

(¹) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) il 30 dicembre 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Causa C-613/10)

(2011/C 80/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Danilo Debiasi

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

Questione pregiudiziale

Se sussiste un conflitto tra, da una parte, gli artt. 19, comma 5, e 19 bis del DPR n. 633/72 e, dall'altra, l'art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE e i documenti COM(2001) 260 def del 23.05.2001 e COM(2000) 348 def. del 07.06.2000, nonché disparità di trattamento del regime IVA in ambito comunitario con la conseguente necessità di armonizzazione con gli altri ordinamenti europei, atteso che diversi Stati membri applicano, a certe condizioni, un regime di imponibilità a tasso ridotto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Rémi Paquot/Stato belga — SPF Finances

(Causa C-622/10)

(2011/C 80/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Namur

Parti

Ricorrente: Rémi Paquot

Convenuto: Stato belga — SPF Finances